

**PARERE DEL C.T.A.P.
n. 10 del 26 novembre 2021**

Quesito per l'omogenea applicazione e ricorso da parte delle stazioni appaltanti alle funzioni del CCT, di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 76/2020 e art.51 del D.L. 77/2021 in tema di Accordi Quadro ed obbligo di costituzione CCT.

Con quesito al CTAP, da parte di una stazione appaltante che opera a livello nazionale, è stato posto il tema della obbligatorietà o meno di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per contratti stipulati attraverso Accordi Quadro di importi superiori alla soglia di cui all'art.35, commi 4 e 5 del Codice dei Contratti pubblici per lavori di manutenzione.

Il tema in questione è stato ampiamente trattato al punto **1.2. Ambito oggettivo** delle Linee Guida di prossima emanazione, recentemente predisposte ed approvate dal Consiglio Superiore dei LL.PP., ed alla cui stesura hanno partecipato componenti del CTAP, che di seguito si riporta:

“1.2. Ambito oggettivo

1.2.1. Il ricorso alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT), ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 76/2020 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi tenuto conto del richiamo espresso nel comma 1 del citato articolo 6 alla “realizzazione delle opere pubbliche” e di “opere” di cui alle lettere nn) e pp) del comma 1 dell'articolo 3 del Codice, i lavori di manutenzione ordinaria. L'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 35, commi 4 e 5, del Codice.

1.2.2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria, secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo art. 35. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.

1.2.3. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici. Nel caso di Accordi Quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'Accordo Quadro stesso. Nel caso di Accordi Quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli Accordi Attuativi.”

Ne discende pertanto che, nello specifico caso sottoposto all'esame di questo Comitato Tecnico, per stabilire l'obbligatorietà della costituzione del CCT dovrà aversi riguardo esclusivamente all'entità dei lavori e delle manutenzioni straordinarie ricomprese nell'Accordo quadro restando difatti esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi comprese le manutenzioni ordinarie come definite all'art.3 del DPR 380/2001.

Ciò posto, il CTAP ritiene di suggerire alle stazioni appaltanti, come definite dall'art.3,c. 1,lett.o) del d.lgs. n.50/2016 di distinguere, all'interno degli Accordi Quadro di manutenzione, l'importo previsto/stimato delle opere di manutenzione straordinaria e nuovi lavori e su tale importo verificare se ricorra l'obbligo di costituzione del Collegio.

Per gli Accordi Quadro già sottoscritti prima del D.L. 31 maggio 2021 n.77 sarà sufficiente verificare se la quota dei lavori di manutenzione straordinaria ed eventuali nuovi lavori supera la soglia comunitaria. In caso affermativo ricorre l'obbligo di costituzione del CCT fermo restando che è sempre possibile procedere alla costituzione del CCT con accordo fra le parti.

Relatori del Gruppo di lavoro del CTAP :

Prof. Avv. Arturo Cancrini, Avv. Benedetto Carbone, Ing. Massimo Cerri, Ing. Sergio Minotti.

Coordinatore del Gruppo di lavoro del CTAP:

Ing. Tullio Russo

Roma , 26 novembre 2021